COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO

P R O V I N C I A DI P A V I A

Via Roma n. 1 - C.A.P. 27050
C.F. - P.IVA : 00460370182
Tel.: 0383 876121 - Fax: 0383 876163
Sito Internet: www.comune.corvino-san-quirico.pv.it
E-mail: ragioneria@comune.san-quirico.pv.it
P.E.C.: comune.corvinosanquirico@pec.regione.lombardia.it

Unione dei Comuni Lombarda dell'Oltrepò Centrale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/12/2014.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e comprende la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, come definito dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 in data 30.6.1994, di seguito denominato *Regolamento Comunale.*

ARTICOLO 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Considerato che la popolazione legale residente risultante alla data del 31/12/2010 è di n. 1.053 abitanti, il Comune appartiene, ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii., alla classe V^.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione di cui all'articolo 1 ha durata di anni TRE e mesi NOVE, con decorrenza dal 1° Aprile 2011 e scadenza al 31 Dicembre 2014.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La Concessione si intende risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione del servizio.

Al termine della Concessione, il Concessionario si impegna affinchè il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Per la gestione del servizio oggetto della presente Concessione, il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria Comunale un canone annuo fisso pari a Euro _____, quale risultante dall'espletamento della gara.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DELLA DISCIPLINA

Nel caso di entrata in vigore di norme di legge che comportino, a parità di tariffe, una variazione del gettito pari o superiore al 20% rispetto al gettito dell'anno di imposta precedente, le parti rinegozieranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura del canone con facoltà per entrambe le parti di recesso unilaterale per intervenuta eccessiva onerosità.

Nell'ipotesi di recesso unilaterale, la ditta dovrà comunque riconoscere al Comune, fino alla data del recesso, il canone quale risultante dalla gara, proporzionato alla frazione di anno.

Il canone verrà adeguato in misura proporzionale nell'ipotesi in cui il competente organo del Comune deliberi un aumento tariffario.

ARTICOLO 6 – CAUZIONE

Il Concessionario, a garanzia del versamento del canone convenuto, nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della Concessione, prima della stipula del contratto è tenuto a prestare una cauzione, costituita in base alle norme della Legge 10 Giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii. e il cui ammontare deve essere pari all'importo del canone annuo fisso convenuto.

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune potrà procedere all'esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal R.D. 10 Aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii.. In tal caso, il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della Concessione.

La cauzione prestata viene restituita o svincolata entro 90 giorni dalla data di scadenza del

contratto, solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 10, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti il presente capitolato.

ARTICOLO 7 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al Concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il Concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.

.ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Per l'intera durata del contratto, il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Tutto il personale impiegato dal Concessionario agisce sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno in ogni modo causato a terzi sia per

colpa del personale addetto al servizio sia dalla gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

ARTICOLO 10 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, e relative aggiunte.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza della Concessione, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della durata della Concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al Concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 14, punto m).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione definitiva viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del Responsabile del Servizio Territorio - Ambiente, in contraddittorio con il Concessionario, come previsto dal precedente articolo 9.

ARTICOLO 11 – TUTELA DELLA SICUREZZA

Il Concessionario trasmette al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario adotta, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

ARTICOLO 12 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge e mantiene il proprio domicilio in _____ - Via _____, per tutta la durata della Concessione, presso il quale l'Amministrazione

Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà del Comune inviare ogni tipo di comunicazione alla sede legale della ditta concessionaria.

ARTICOLO 13 – SPORTELLO AL PUBBLICO

Il Concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga in particolare a:

a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) applicare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

c) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;

d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti ;

e) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 8 del presente capitolato;

f) provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di ulteriori impianti delle pubbliche affissioni nella misura necessaria a garantire una completa affissione su spazi appositamente predisposti;

g) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;

h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii.;

i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;

j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;

k) inviare al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;

l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93 e ss.mm.ii.;

m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, con descrizione dei tracciati;

n) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;

o) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative, retributive e assicurative in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

ARTICOLO 16 – RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza laddove previsti, previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa.

E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione .

E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di

manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

ARTICOLO 17 – AFFISSIONI D'URGENZA

Il Concessionario deve garantire l'esecuzione delle cosiddette affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.m.ii., che deve essere calcolata singolarmente per ogni affissione, indipendentemente dal committente che può essere anche unico.

La maggiorazione di cui al richiamato art. 22 è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività dell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 18 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto a:

a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;

c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ARTICOLO 19 – AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla

scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ARTICOLO 20 – AFFISSIONI ABUSIVE

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 21 – RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario, su ordine dell'Amministrazione Comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., dal Regolamento Comunale, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ARTICOLO 22 – PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari, moduli e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere

a disposizione degli interessati.

Il Concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune o per le quali il Comune ne ha deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ARTICOLO 23 – CONTABILITÀ

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

ARTICOLO 24 – SERVIZI GRATUITI

Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, o per le quali il Comune ne abbia deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii..

Il Concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza, al servizio Tributi, la "nota posizione" dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro

2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

ARTICOLO 25 – VERSAMENTI

Il Concessionario versa il canone annuo alla Tesoreria Comunale, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione di una indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di due punti, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla gestione in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.

ARTICOLO 26 – PENALITÀ

Qualora il Concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, in violazione a quanto disposto al precedente articolo 19, incorre nella penale di euro 5,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.

Il Concessionario è pure passibile della penalità di euro 10,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 15,00.

Qualora il Concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta), salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 14, lettera m), il Concessionario è passibile della penale di euro 500,00 (euro cinquecento).

Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato o dal

Regolamento Comunale, il Concessionario è passibile della penalità fino a euro 500,00 (euro cinquecento) elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi dell'articolo 29 del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile del servizio tributi e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla notifica.

Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. n. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del Concessionario dall'Albo. Pertanto il subappalto è vietato.

ARTICOLO 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi il contratto di concessione relativo al servizio di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 29 – INADEMPIMENTI – DECADENZA

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:

a) Cancellazione dall'albo;

b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;

c) Abbandono del servizio;

d) Fallimento del Concessionario;

e) Omessa prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

f) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;

g) Cessione a terzi, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;

h) Commissione di gravi abusi o irregolarità nella gestione;

i) Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e assicurativi, anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio.

La dichiarazione di decadenza comporta che il Concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo verranno diffidati i contribuenti dall'effettuare pagamenti al Concessionario e si procederà all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, degli archivi di cui all'art. 14, lett. m), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Voghera.

ARTICOLO 31 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella – Allegato B – di cui al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii., trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ARTICOLO 32 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii., nonché alle altre disposizioni di legge ed al

vigente Regolamento comunale.

Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo VII° del Titolo III° del Libro IV° del Codice Civile.